



CAPITOLATO¹

allegato al Bando di gara
per la gestione in concessione
dell'asilo nido comunale

dal 1° novembre 2026 al 31 agosto 2032

¹ Quale disciplina puntuale della modalità con cui la controparte contrattuale deve eseguire il servizio, questo capitolato esprime la progettazione del servizio (art. 41 CCP, comma 12) e ha essenza di "schema di contratto" (art. 182 CCP, comma 5) munito da preamboli e clausole di stile



Indice

Parte I - Definizioni.....	4
Articolo 1 - Definizioni.....	4
Parte II - Elementi dell'affidamento.....	5
Articolo 2 - Inquadramento generale.....	5
Articolo 3 - Tipologia dell'Utenza.....	5
Articolo 4 - Indirizzo ed orari.....	5
Articolo 5 - Calendario e numero utenti.....	5
Articolo 6 - Criteri ambientali.....	6
Articolo 7 - Specifiche della fornitura.....	6
Articolo 8 - Specifiche del servizio.....	7
Parte III - Specifiche del servizio – Il Personale.....	8
Articolo 9 - Aspetti generali.....	8
Articolo 10 - Tutela dei lavoratori.....	9
Articolo 11 - Sicurezza nei luoghi di lavoro.....	9
Articolo 12 - Clausola sociale.....	9
Articolo 13 - Variazione e reintegri del personale.....	10
Articolo 14 - Formazione, addestramento e aggiornamento.....	10
Parte IV - Specifiche del servizio – Attività educative e integrative.....	10
Articolo 15 - Progetto pedagogico-educativo.....	10
Articolo 16 - Ristorazione.....	11
Articolo 17 - Carta dei servizi.....	11
Articolo 18 - Servizi facoltativi.....	12
Articolo 19 - Detergenza e sanificazione.....	12
Articolo 20 - Relazione annuale.....	12
Parte V - Disponibilità dei beni funzionali al servizio affidato.....	13
Articolo 21 - Sopralluogo iniziale ed incontro operativo.....	13
Articolo 22 - Beni mobili e immobili.....	13
Articolo 23 - Manutenzioni.....	14
Parte VI - Migliorie.....	14
Articolo 24 - Migliorie.....	14
Parte VII - Elementi economici.....	15
Articolo 25 - Rette di frequenza.....	15
Articolo 26 - Contributo del Committente.....	16
Articolo 27 - Cessione del credito.....	17
Articolo 28 - Versamenti al Committente.....	17
Parte VIII - Regolarità dell'esecuzione.....	17
Articolo 29 - Verifiche di conformità e penali.....	17
Articolo 30 - Procedura per l'applicazione delle penali.....	19
Parte IX - Disposizioni amministrative.....	19
Articolo 31 - Dati del Concessionario.....	19



Articolo 32 - Garanzia definitiva.....	20
Articolo 33 - Esonero di responsabilità per il Committente.....	20
Articolo 34 - Assicurazioni.....	20
Articolo 35 - Avvalimento.....	21
Articolo 36 - Subappalto.....	21
Articolo 37 - Cessione del contratto.....	21
Articolo 38 - Salvaguardia dell'equilibrio contrattuale se l'inizio di esecuzione del contratto fosse successivo al 1° gennaio 2027	22
Articolo 39 - Recesso unilaterale del Committente.....	22
Articolo 40 - Clausola di rinegoziazione e revisione.....	22
Articolo 41 - Specifiche cause di risoluzione di diritto del contratto.....	23
Articolo 42 - Controversie - tentativo obbligatorio di conciliazione.....	23



Parte I - Definizioni

Articolo 1 - Definizioni

1. **arredi**: dotazioni come tavoli, sedie, seggioloni, fasciatoi ed altre necessarie per le attività di asilo nido;
2. **attrezzature**: strumenti e macchinari;
3. **committente**: Comune di Polaveno;
4. **CCP** : Codice dei contratti pubblici (Dlgs 31 marzo 2023, n. 36);
5. **fornitore**: soggetto che fornisce un prodotto o eroga un servizio;
6. **impianti**: dotazioni tecnologiche relative ai servizi di: utenze acqua, gas ed energia elettrica, scarichi, estrazione e trattamento dell'aria;
7. **manutenzione ordinaria**: si considerano ordinarie le manutenzioni relative ad una pianificazione di interventi di carattere preventivo o comunque di prevedibile periodica necessità. A titolo di esempio, per manutenzione ordinaria di un arredo si intende la sostituzione di parti soggette a normale usura (guarnizioni, cerniere) comunque per il ripristino delle condizioni d'uso previste da norme (come ad esempio per la manutenzione periodica degli estintori); per l'immobile sono associati al concetto di manutenzione ordinaria, interventi di ripristino delle regolari condizioni d'uso (ad esempio, tinteggiature interventi di spurgo e pulizia alla rete degli scarichi, pulizia del sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, interventi periodici sul sistema di allarme, sostituzione vetri rotti e lampadine);
8. **manutenzione straordinaria**: comprendono tutti gli altri casi diversi da quelli del comma precedente ed in particolare quelli che prevedono interventi anche radicali di sostituzione (ad esempio, arredi o dotazioni irreparabili);
9. **manutenzione**: manutenzione sia ordinaria sia straordinaria;
10. **somministrazione**: attività mediante la quale il piatto e/o il pasto sono consegnati al consumatore;
11. **stoviglie**: piatti, posate, bicchieri, brocche ed altre dotazioni necessarie per la consumazione dei pasti;
12. **utente**: Cliente finale che usufruisce del servizio predeterminato dal Committente.
13. **verifiche**: Valutazione della conformità effettuata mediante osservazioni, giudizi associati e, laddove opportuno, a misurazioni e prove.

Parte II - Elementi dell'affidamento

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. Con effetto dal 1° novembre 2026 il Committente ha istituito² il servizio pubblico di asilo nido da esercire in Polaveno, in via Aldo Moro.
2. Il servizio di asilo nido comunale viene affidato in concessione.
3. Consiste in:
 - a. gestione educativa;
 - b. cura, igiene personale ed alimentazione del bambino;
 - c. pulizia e sanificazione dei locali.
4. L'affidamento inizia il 1° novembre 2026 e termina il 31 agosto 2032.
5. L'importo stimato³, a valori costanti, del contratto è di 855.000,00 EUR al netto dell'IVA.

Articolo 3 - Tipologia dell'Utenza

1. L'utenza del servizio è composta da minori dai 3 ai 36 mesi.

Articolo 4 - Indirizzo ed orari

Nome dell'Utenza	Indirizzo	Orario servizio
Asilo Nido	Via Aldo Moro – Polaveno (BS)	Tempo parziale mattina: 7.30 – 13.00 Tempo parziale pomeriggio: 13.00 – 16.00 Tempo normale: 7.30 - 16.00 Tempo prolungato: 16.00 - 18.00

1. Gli orari di servizio indicati potranno essere rimodulati dal Concessionario in coerenza alle norme in materia, con l'obbligo di riproporzionare le tariffe⁴.

Articolo 5 - Calendario e numero utenti

1. Il Concessionario garantisce il seguente calendario:
 - a. calendario settimanale: dal lunedì al venerdì (fatti salvi i giorni festivi);
 - b. calendario annuale: secondo la normativa regionale vigente al momento della stesura del presente Capitolato, il servizio di asilo nido deve garantire un'apertura annuale di almeno 205 giorni; Il Committente richiede che il servizio sia erogato per 11 mesi ogni anno; nei periodi di interruzione è comunque possibile prevedere la continuità del servizio in accordo con il Committente.
2. La struttura è stata progettata per ospitare fino ad un massimo di 20 utenti⁵.
3. Il servizio di tempo prolungato deve essere attivato a fronte della richiesta di almeno 4 utenti
4. Per graduare le domande di iscrizione superiori ai posti disponibili (lista di attesa), il Concessionario dovrà attenersi alle modalità ed ai criteri stabiliti dal Committente (ad esempio, residenza nel Comune, situazione lavorativa, situazione economica).

² Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 2 luglio 2026

³ La stima si basa sull'ipotesi che, variamente distribuiti fra le varie tipologie di durata giornaliera, nel primo anno educativo (novembre 2026 - luglio 2027) siano iscritti 9 bambini nonché, per ciascuno dei cinque anni educativi successivi (settembre 2027 - luglio 2028 e così via), 20 bambini; la stima è meramente indicativa in quanto l'incertezza dei ricavi (rischio da domanda) è, per definizione, un rischio a carico del Concessionario

⁴ È obbligo solo in caso di riduzione dell'orario

⁵ L'asilo nido è di nuova istituzione per cui non esiste uno dato storico sull'effettiva ripartizione delle iscrizioni nelle diverse offerte di orario



5. Sentito il Concessionario, il Committente ha facoltà di adeguare periodicamente i criteri di priorità osservando il principio di conciliazione delle scelte politico-amministrative con il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione affidata al Concessionario.

6. Il Concessionario raccoglie le iscrizioni relative all'anno educativo successivo.

Articolo 6 - Criteri ambientali

1. Ai sensi dell'art. 57 CCP (comma 2) in materia di criteri ambientali minimi (CAM), la Concessione è regolata dai due seguenti decreti del *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*:

a. forniture di ausili per l'incontinenza: DM 24 dicembre 2015, pubblicato nella G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016;

b. affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti: DM n. 51 del 29 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021.

2. Il Concessionario deve rispettare le pertinenti specifiche tecniche.

Articolo 7 - Specifiche della fornitura

1. Il Concessionario deve fornire i seguenti elementi produttivi necessari al servizio che, quando preceduti da asterisco, devono essere adeguatamente dettagliati nel *Progetto Organizzativo-Gestionale*:

a. materiali di consumo - tutto il materiale di consumo è di proprietà del Concessionario e pertanto dovrà essere ritirato dallo stesso alla scadenza dell'affidamento.

a.1. *materiale igienico destinato ai bambini: pannolini⁶ a perdere adeguati per peso/età e traverse assorbenti entrambi rispondenti ai requisiti 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 previsti dal DM 24 dicembre 2015⁷,

a.2. *prodotti in carta tessuto ed altro materiale igienico destinato ai bambini (carta igienica, salviette monouso, sapone liquido, eccetera) rispondenti ai requisiti di cui alle parti F e G dell'allegato 1 al DM n. 51 del 29 gennaio 2021⁸;

a.3. biancheria (lenzuola, coperte, copri-materasso, bavaglie, tovaglie, asciugamani), se non messa a disposizione dalle famiglie,

a.4. materiale ludico-didattico,

a.5. *materiali e prodotti per la pulizia e sanificazione degli ambienti rispondenti ai requisiti di cui alle parti C e D dell'allegato 1 al DM n. 51 del 29 gennaio 2021⁸,

a.6. materiali di cancelleria;

b. *dotazioni e attrezzature – le seguenti forniture, necessarie al normale funzionamento del servizio, resteranno di proprietà del Committente a fine affidamento:

b.1. dotazioni per il servizio ristorazione⁹: piatti, bicchieri, posate, dotazioni diverse le per le attività di somministrazione (mestoli, palette, cestini porta-pane, brocche per l'acqua, eccetera);

b.2. lavatrice,

b.3. asciugatrice,

b.4. lavastoviglie,

b.5. frigorifero,

6 Il Concessionario deve accettare la messa a disposizione di pannolini forniti dalle famiglie

7 Forniture di ausili per l'incontinenza (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)

8 Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021)

9 In ottemperanza ai requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi di riferimento, non possono essere utilizzate stoviglie monouso se non in caso di comprovata impossibilità a gestire pulizia e sanificazione delle normali stoviglie





- b.6. piano ad induzione,
- b.7. forno a microonde,
- b.8. scaffalature porta pannolini;
- c. reintegri per usura, perdita o rottura – giochi, arredi, dotazioni per il pasto e materiali diversi compresi nell'inventario iniziale, devono essere regolarmente reintegrati con beni analoghi e nuovi e resteranno di proprietà del Committente a fine affidamento;
- d. dotazioni per il personale - il Concessionario deve garantire la corretta disponibilità di idoneo vestiario e di DPI (dispositivi di protezione individuale) a tutto il personale;
- e. Il Concessionario può dotare la struttura di altre attrezzature e/o ausili che ritenga essere utili per lo svolgimento del servizio; al termine dell'affidamento tali integrazioni strumentali rimangono di proprietà del Concessionario;
- f. pasti e merende - per gli utenti e per il personale del Concessionario (vedere *Articolo 16 -Ristorazione*).

2. Sono a carico del Concessionario, oltre alla tariffa dei rifiuti¹⁰, le utenze relative a riscaldamento, illuminazione e forza motrice, acqua potabile, telefonia/internet; a tal fine il Concessionario provvede senza indugio alle pertinenti volture a proprio nome¹¹ quando richiesto espressamente dal Committente.

3. Rimane al Committente il compenso erogato dal Gestore per i servizi energetici- GSE S.p.A. per l'energia elettrica in esubero prodotta dall'impianto di pannelli fotovoltaici posto sul tetto dell'asilo nido comunale.

Articolo 8 - Specifiche del servizio

1. Il Concessionario deve gestire il servizio di asilo nido garantendo:

a. personale:

a.1. coordinatore – deve essere referente per il Committente (sempre reperibile almeno telefonicamente), responsabile pedagogico ed organizzativo con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal presente capitolato; garantisce la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie e predispone i piani di formazione; provvede inoltre alla definizione e realizzazione del progetto pedagogico-educativo;

a.2. personale educativo – svolge le attività educative e di cura rivolte agli utenti per tutto il tempo della loro permanenza all'interno del servizio;

a.3. personale ausiliario – garantisce la pulizia, la cura generale degli ambienti interni ed esterni e collabora con il personale educativo, in una dimensione di trasversalità, per il buon andamento del servizio;

b. rapporti con l'utenza conformi ai contenuti del documento "Carta dei Servizi" (riferimento *Articolo 17 -Carta dei servizi*), comprendono la comunicazione da e verso le famiglie;

c. realizzazione e gestione del progetto pedagogico-educativo secondo le prescrizioni dettagliate nella *Articolo 15 -Progetto pedagogico-educativo*;

d. somministrazione di pasti e merende ed assistenza agli utenti durante il loro consumo (riferimento *Articolo 16 -Ristorazione*);

e. organizzazione degli spazi che, dettagliata nel *Progetto Organizzativo-Gestionale*, preveda la suddivisione del servizio in moduli funzionali che consentano l'organizzazione delle diverse attività educative in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;

f. gestione dei servizi generali piano gestionale e delle risorse (interne o in *outsourcing*) destinate all'assolvimento delle funzioni di distribuzione dei pasti e di pulizia degli ambienti,

¹⁰ Come mera indicazione di massima, si stimano 420,00 EUR ogni anno

¹¹ I consumi ante voltura sono rimborsati dal Concessionario al Comune entro 30 giorni

secondo gli standard gestionali previsti nella *Articolo 16 -Ristorazione* e nella *Articolo 19 -Detergenza e sanificazione*; documento da prevedere nel *Progetto Organizzativo-Gestionale*;

- g. raccolta delle iscrizioni di frequenza all'asilo nido;
- h. riscossione a propria cura, rischio e spese del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie degli utenti (riferimento *Articolo 25 - Rette di frequenza*);
- i. manutenzioni (riferimento *Articolo 23 -Manutenzioni*);
- j. predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione;
- k. raccolta differenziata dei rifiuti con conferimento presso i punti di raccolta, secondo le modalità in vigore nel territorio comunale;
- l. monitoraggio infestanti ed eventuali interventi di disinfestazione;
- m. progettazione e gestione di un sistema di prevenzione del rischio legionella;
- n. SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività): è impegno del Concessionario adempiere integralmente agli obblighi delle comunicazioni all'Autorità competente dell'inizio delle attività soggette a segnalazione;
- o. rendicontazioni: il Concessionario deve fornire, nei tempi indicati dal Committente, i prospetti interamente compilati e sottoscritti, relativi alle varie rendicontazioni a cui è tenuto l'Ente in base alla normativa vigente¹²;
- p. relazione annuale: il concessionario deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno la Relazione di cui alla *Articolo 20 -Relazione annuale*.

Parte III - Specifiche del servizio – Il Personale

Articolo 9 - Aspetti generali

1. Il Concessionario deve disporre di risorse umane idonee e adeguate, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dal Committente.

2. Nel *Progetto Organizzativo-Gestionale* è dettagliato l'organigramma della struttura operativa prevista in forze con elenco dei referenti di settore per ognuno dei quali devono essere specificate competenze e tempistiche operative in relazione alle principali procedure poste in essere connesse ai servizi svolti quali, a titolo esemplificativo:

- a. referente per la sicurezza;
- b. referente per il coordinamento delle attività educative e ausiliarie;
- c. referente per le manutenzioni;
- d. referente per pulizie e sanificazioni;
- e. referente per il coordinamento tra Committente e Concessionario.

3. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato già dal primo giorno di servizio e costantemente aggiornato nel rispetto di quanto previsto dalle normative di riferimento e delle indicazioni del presente Capitolato.

4. Nel *Progetto Organizzativo-Gestionale* deve essere contenuta una tabella, denominata Progetto organizzativo del personale, che nell'ordine riporti, secondo l'esempio di seguito proposto e per tutto il personale: numero di addetti impiegati, qualifica, livello, mansioni, giorni di servizio, intervallo orario di lavoro e orario settimanali di servizio; la stessa tabella è completata dal totale generale delle ore settimanali.

5. La tabella di cui al comma precedente deve essere corredata dalle modalità con le quali è

¹² A titolo esemplificativo Questionario ISTAT, Debito informativo regionale ex Circolare 4



qualifica	livello	mansione	giorni di servizio	intervallo di lavoro		orario settimanale
Referente coordinatrice	E2	responsabile pedagogico ed organizzativo	da lun a ven	08:30	12:00	17:30:00
Educatrice 1	D1	svolge le attività educative e di cura rivolte agli utenti	da lun a ven	07:30	14:30	35:00:00
Educatrice 2	...	svolge le attività educative e di cura rivolte agli utenti	da lun a ven	11:30	18:00	32:30:00
Educatrice ...	...	...	da lun a ven	07:30	14:30	35:00:00
...	...	...	...	...	...	...
Ausiliaria 1	B1	svolge la pulizia, la cura generale degli ambienti interni ed esterni e collabora con il personale educativo	da lun a ven	07:30	13:30	30:00:00
Ausiliaria ...	...	...	da lun a ven	13:30	18:00	22:30:00
totale ore						150:00:00

garantita l'equipe di lavoro con particolare riferimento alle modalità/livelli di coinvolgimento degli operatori nel sistema organizzativo e alle azioni per il contenimento del turn over.

6. Il Concessionario provvede a fornire al Committente almeno due volte per ogni anno (entro i mesi di maggio e dicembre) valutazione scritta complessiva della gestione di tutto il personale riportando i seguenti aspetti: organico comprensivo di orario giornaliero e settimanale, stato della formazione, valutazione della competenza dei singoli collaboratori.

7. Il Concessionario, all'avvio del servizio, provvede a comunicare al Committente l'elenco nominativo del personale in forza (con titolo di studio e mansione svolta).

Articolo 10 - Tutela dei lavoratori

1. Ai fini dell'art. 11 CCP, comma 6, il Concessionario deve prontamente segnalare al Committente eventuali ritardi nel pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, proprio o dei sub-contraenti.

2. In relazione al personale adibito al servizio, su richiesta il Concessionario deve mettere a disposizione del Committente la documentazione relativa agli adempimenti in materia di tutele infortunistiche e previdenziali nonché di applicazione della contrattazione collettiva.

3. Il Committente ha facoltà di chiedere l'intervento dell'ente statale di vigilanza sul lavoro affinché proceda ad ispezioni e controlli sulle condizioni in cui opera il personale.

Articolo 11 - Sicurezza nei luoghi di lavoro¹³

1. Entro il primo mese di attività, il Concessionario rende disponibile al Committente il proprio Documento di Valutazione dei Rischi.¹⁴

Articolo 12 - Clausola sociale

1. L'asilo nido è di nuova istituzione sicché non è presente personale nei cui confronti il Concessionario è tenuto ad applicare la clausola di salvaguardia dell'occupazione prevista anche dai contratti collettivi di lavoro.

2. Al fine di promuovere la parità di genere è attribuito un maggior punteggio ai concorrenti che adottano politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata, nel *Progetto Organizzativo-Gestionale*, dal possesso della certificazione di cui all'art.46-bis del Dlgs 198/2006.

3. Ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 7 dell'allegato II.3 del CCP, non vengono previsti ulteriori requisiti di promozione delle pari opportunità o della inclusione lavorativa, sia perché il personale femminile è normalmente già prevalente, sia per non aggravare la gestione, con possibili incrementi dei costi a carico dell'utenza o del Committente.

¹³ Pena la revoca dell'aggiudicazione, entro la sottoscrizione del contratto di servizio, il Concessionario consegna al Committente il *Questionario di verifica dell'idoneità tecnico professionale* ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 81/2008 (redatto secondo l'*Allegato G1*)

¹⁴ Si rammenta che, in caso di subappalti o subcontratti, il Concessionario è tenuto, a proprie cura e spese, agli obblighi previsti dall'art. 26 Dlgs n. 81/2008



Articolo 13 - Variazione e reintegri del personale

1. Il Concessionario favorisce la stabilità del personale, finalizzata ad assicurare la continuità a beneficio degli utenti, secondo politiche di riduzione del *turn-over* indicate nel Progetto Organizzativo-Gestionale.
2. In caso di assenze del personale, le condizioni di esecuzione del servizio devono rimanere inalterate rispetto al dettato delle norme di riferimento.
3. Nel *Progetto Organizzativo-Gestionale* vengono dettagliate le modalità di sostituzione del personale.

Articolo 14 - Formazione, addestramento e aggiornamento

1. Il Concessionario deve garantire che tutto il personale, coinvolto direttamente ed indirettamente nell'erogazione del servizio, sia opportunamente formato.
2. Pianificazione generale della formazione per il primo anno deve essere resa disponibile già nel *Progetto Organizzativo-Gestionale* unitamente alla qualifica minima necessaria dei docenti.
3. Tale pianificazione deve, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di settore, essere redatta secondo lo schema sotto riportato.

ESEMPIO	Coordinatore	Personale educativo	Personale ausiliario
argomento 1			
argomento 2			
totale ore per funzione			

4. Sono oggetto di valutazione la completezza e l'articolazione degli argomenti previsti e la calendarizzazione degli interventi formativi proposti.
5. Nel *Progetto Organizzativo-Gestionale* è illustrato il sistema di valutazione delle necessità formative con il quale il Concessionario struttura la formazione successiva al primo anno.
6. Entro il primo mese di servizio di ogni anno compreso il primo, il Concessionario fornisce al Committente il piano formativo annuale definitivo, redatto come da schema precedente e comprensivo di nominativo del formatore/ente erogatore.
7. Tale pianificazione è integralmente impegnativa per il Concessionario.

Parte IV - Specifiche del servizio – Attività educative e integrative

Articolo 15 - Progetto pedagogico-educativo

1. Il concorrente presenta nel *Progetto Organizzativo-Gestionale* le linee di indirizzo sulla base delle quali verrà elaborato annualmente il progetto pedagogico-educativo.
2. A titolo di esempio, tali linee devono comprendere:
 - a. metodologie educative di riferimento;
 - b. obiettivi del servizio;
 - c. pianificazione della giornata-tipo (accoglienza e distacco, igiene, sonno, pasto, attività ludiche e laboratoriali, ricongiungimento);
 - d. pianificazione settimanale delle attività;
 - e. temi conduttori dell'attività;



- f. criteri gestionali di approccio al periodo di inserimento/ambientamento dei nuovi utenti;
- g. indicazioni degli interventi studiati al fine della migliore integrazione di bimbi con bisogni educativi speciali e/o portatori di disabilità;
- h. modalità di coinvolgimento e di gestione dei rapporti e della comunicazione con i genitori;
- i. modalità di documentazione e verifica con descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione della qualità.

3. Il progetto pedagogico-educativo viene elaborato e presentato al Committente allegato alla relazione annuale di cui all' *Articolo 20 -Relazione annuale*¹⁵.

4. Lo stesso progetto può avere contenuti di durata e validità pluriennali, ma ciò nonostante deve essere presentato ogni anno con i dettagli necessari.

5. Ogni situazione di minore con disabilità certificata viene valutata dall'assistente sociale del Committente al fine di organizzare eventuale servizio di assistenza all'autonomia.

6. A tal riguardo, nel progetto pedagogico-educativo annuale dovranno essere definite:

- a. l'integrazione della figura dell'assistente all'autonomia con l'equipe educativa;
- b. le specifiche relative all'integrazione del minore con disabilità all'interno delle attività previste nel Progetto pedagogico-educativo.

7. Il Committente si riserva di effettuare verifiche sulla conduzione pedagogica del servizio.

8. Il concorrente, unitamente al progetto pedagogico-educativo, presenta un progetto chiamato "Sistema integrato 0-6"¹⁶ nel quale descrive le modalità con le quali potrebbe essere garantita la continuità educativa nel passaggio degli utenti dall'esperienza del asilo nido a quella della scuola dell'infanzia, comprensive della modalità necessarie alla costruzione del curriculum 0-6.

9. Nello stesso progetto, il concorrente esplicita:

- a. la partecipazione al coordinamento pedagogico-territoriale realizzato nell'ambito territoriale nel quale opera;
- b. le proprie eventuali esperienze nella gestione della scuola dell'infanzia.

Articolo 16 - Ristorazione

1. Il Concessionario si rifornisce in autonomia di pasti e merende per i bambini (utenti).
2. Il Concessionario deve garantire che il servizio ristorazione (pasti e merende) rispetti i seguenti requisiti:

- a. il personale del Concessionario interessato alla somministrazione sia formato dal punto di vista igienico-sanitario in ottemperanza al dettato del Reg. CE 852/2004, prevedendo opportuna formazione anche in merito alla gestione del rischio chimico allergeni (competenza per la gestione delle diete speciali in distribuzione del pasto);
- b. le attività siano segnalate alle competenti autorità tramite la prevista SCIA;
- c. le necessità espresse dagli utenti in merito alle diete speciali (sia terapeutiche, sia etico-religiose) siano opportunamente gestite in collaborazione con il fornitore di pasti.

Articolo 17 - Carta dei servizi

1. Il *Progetto Organizzativo-Gestionale* contiene il modello di Carta dei Servizi.
2. La Carta dei servizi definitiva deve essere presentata al Committente, prima dell'avvio del servizio, per una verifica della forma e dei contenuti e per la pubblicazione sul sito istituzionale.

¹⁵ Per il primo anno educativo (2026-2027) il progetto pedagogico-educativo è presentato entro il 30 novembre 2026

¹⁶ In conformità al DGR 6397 del 23 maggio 2022 di Regione Lombardia



3. La Carta dei Servizi deve opportunamente dettagliare almeno i seguenti aspetti:
 - a. i servizi offerti con particolare riferimento ai servizi complementari indicati nella *Articolo 5 - Calendario e numero utenti*,
 - b. gli orari di apertura/calendario annuale,
 - c. modalità di gestione delle eventuali liste di attesa
 - d. modalità di comunicazione con le famiglie
 - e. le modalità di accesso,
 - f. le prestazioni erogate,
 - g. le rette di frequenza,
 - h. la tariffa della ristorazione (pasti e merende).
4. La Carta dei servizi deve essere prevista in formato cartaceo a colori in forma di pieghevole o brochure ed in formato digitale per le pubblicazioni sul sito istituzionale del Committente e per la distribuzione alle famiglie degli utenti (a carico del Concessionario).

Articolo 18 - Servizi facoltativi

1. Il *Progetto Organizzativo-Gestionale* illustra lo sviluppo di attività extra asilo nido che possano avere un'attinenza, anche lata, con la cura, la crescita e l'educazione dei bambini.
2. Con il consenso del Committente, il Concessionario ha inoltre la generale facoltà di utilizzare i locali anche per altre attività, in orari e con modalità tali da non interferire con la conduzione dell'asilo nido.
3. Il costo di tali attività, se non espressamente proposte come miglioria (vedere *Articolo 24 - Migliorie*) nel *Progetto, Organizzativo-Gestionale*, è a carico degli utenti.

Articolo 19 - Detergenza e sanificazione

1. A proprie cura e spese, il Concessionario provvede alla detergenza e sanificazione di tutti i locali, pertinenze e spazi esterni dell'asilo nido.
2. Il Concessionario effettua attività di detergenza e sanificazione attraverso:
 - a. predisposizione ed esposizione di specifici programmi di pulizia;
 - b. la formazione del personale coinvolto nelle attività di detergenza e sanificazione.
3. I programmi di pulizia comprendono e dettagliano:
 - a. locali di servizio ed accessori, arredi;
 - b. modalità d'uso dei detergenti e dei disinfettanti approvvigionati;
 - c. responsabilità.

Articolo 20 - Relazione annuale

1. Entro il 30 settembre¹⁷ il Concessionario deve presentare al Committente una relazione annuale sulla gestione del servizio.
2. Questa deve comprendere almeno:
 - a. rendiconto dell'anno precedente con indicazione:
 - a.1. numero utenti iscritti, numero frequentanti con relativi orari di frequenza,
 - a.2. personale impiegato con orario e relative qualifiche,
 - a.3. attività di formazione svolta da personale educativo e coordinatore con indicazione

¹⁷ La prima presentazione è prevista entro il 30 settembre 2027



degli argomenti, del numero di ore e della qualifica dei formatori,

a.4. incontri con i genitori,

a.5. attuazione del Progetto pedagogico-educativo dal punto di vista qualitativo e quantitativo con l'indicazione degli obiettivi raggiunti e delle criticità riscontrate,

a.6. attuazione del *Progetto organizzativo gestionale* (POG) presentato in sede di gara, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a smaltimento lista d'attesa, gestione dei servizi generali, utilizzo complementare dei locali, migliorie proposte,

a.7. dettaglio delle manutenzioni realizzate e delle imputazioni al fondo manutenzioni (Articolo 23 -Manutenzioni);

b. programmazione ed organizzazione dell'anno educativo in corso con indicazione di utenti, orari, personale, formazione programmata, calendario incontri e/o attività con genitori, attuazione migliorie, piano delle manutenzioni;

c. il Progetto pedagogico-educativo per l'anno educativo di riferimento.

Parte V - Disponibilità dei beni funzionali al servizio affidato

Articolo 21 - Sopralluogo iniziale ed incontro operativo

1. Dopo l'aggiudicazione il Concessionario effettua, concordando data e ora con il Committente, un sopralluogo presso la struttura dell'asilo nido comunale al fine di redigere una bozza di inventario iniziale di attrezzature, arredi, impianti, locali e pertinenze.¹⁸

2. Almeno entro i 10 giorni precedenti la data di stipulazione del contratto o l'avvio anticipato dell'esecuzione, si tiene un incontro operativo tra Committente (nelle persone del RUP e del Direttore dell'esecuzione) e Concessionario (nelle persone del Referente dell'affidamento e del Coordinatore del servizio).

3. Durante l'incontro il Concessionario produce:

a. la bozza di inventario iniziale di cui al comma 1;

b. la Carta dei servizi redatta elaborando opportunamente la bozza presentata in sede di offerta.

4. Nella stessa occasione sono condivise le modalità di gestione e riscossione delle rette (riferimento Articolo 25 - Rette di frequenza).

5. Dell'incontro viene redatto un verbale sottoscritto dal RUP, dal Direttore dell'esecuzione e dal Referente dell'affidamento per accettazione, nel quale sono indicate, tramite allegata planimetria, le aree e gli ambienti dove si svolgerà l'attività, un riferimento alla bozza di inventario dei beni messi a disposizione dal Committente ed una dichiarazione del Concessionario attestante che lo stato attuale degli stessi beni è tale da non impedire l'avvio dell'attività.

Articolo 22 - Beni mobili e immobili

1. Prima della sottoscrizione del contratto (o, se anteriore, prima dell'avvio del servizio) il Committente e il Concessionario redigono l'inventario iniziale della consistenza e dello stato di manutenzione di attrezzature, arredi, impianti e pertinenze.

2. Il Concessionario dispone dei beni raccolti nell'inventario iniziale e, alla scadenza del contratto, li riconsegna, al netto dei beni eventualmente dismessi¹⁹, in condizioni analoghe a quelle d'inizio dell'affidamento.

3. Il Concessionario risponde dei difetti e dei malfunzionamenti causati dalla sua incuria.

4. A richiesta del Committente nonché alla scadenza contrattuale, le parti verificano le condizioni

¹⁸ L'inventario definitivo approvato e sottoscritto da Committente e Concessionario è allegato al contratto

¹⁹ Ogni dismissione di beni deve essere concordata con il Committente



dei beni: entro venti giorni dal verbale di verifica, il Concessionario reintegra i beni carenti o difformi.

5. Alla scadenza del contratto i beni da consegnare al Committente devono essere in condizioni di pulizia, efficienza e funzionamento compatibili con il loro saggio uso.

6. L'inventario finale illustra la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni, distinguendo i beni già presenti nell'inventario iniziale dai beni via via aggiunti.

7. Entro i sessanta giorni prima della scadenza del contratto, il Concessionario trasmette al Committente la proposta di inventario finale.

Articolo 23 - Manutenzioni

1. Sono oggetto di manutenzione i locali di servizio ed accessori, gli impianti, gli arredi nonché lo spazio esterno all'edificio.

2. La manutenzione del verde comprende sfalci regolari dell'erba²⁰, sua risemina dove necessario.

3. La manutenzione è a carico del Concessionario nei limiti di un fondo pluriennale²¹ di 24.000,00 EUR al netto dell'IVA; entro il primo mese successivo al termine dell'affidamento, l'eventuale valore residuo del fondo pluriennale è versato al Committente.

4. Non possono essere imputate al fondo pluriennale le manutenzioni indotte da negligenza del Concessionario.

5. A parte le situazioni di urgenza, ogni manutenzione è soggetta ad autorizzazione del Committente.

Parte VI - Migliorie

Articolo 24 - Migliorie

1. Il Concessionario può offrire migliorie rispetto ai requisiti indicati nel presente Capitolato, distinguendole nelle tre categorie seguenti per le quali sono proposte alcune esemplificazioni non vincolanti:

a. migliorie al servizio ordinario

a.1. proposte di maggiore apertura durante l'anno/settimana/giorno (ad esempio: apertura dalle ore 7:00);

a.2. servizio "SOS vacanze estive" (con fascia oraria/tariffa unica anche maggiorata rispetto a quella ordinaria);

a.3. altre attività educative integrative;

b. migliorie riferite al territorio/cittadinanza

b.1. attività formative rivolti alla comunità interessata (argomenti di esempio: preparazione al parto, allattamento al seno, primo soccorso pediatrico, gestione dello stress, lingue straniere, yoga);

b.2. progetti di inclusione e sostegno alla genitorialità;

b.3. attività di promozione del servizio rivolte alla comunità;

c. migliorie relative alle attrezzature/forniture

c.1. giochi da esterno nuovi; arredi particolarmente innovativi;

c.2. interventi migliorativi a livello strutturale, di locali e/o di attrezzature.

2. Le migliorie proposte saranno prioritariamente orientate alla sostenibilità economica del servizio.

²⁰ Il manto erboso deve essere mantenuto integro e di un'altezza non superiore a 10 cm

²¹ "Fondo manutenzioni" costituito dal Concessionario



Pertanto saranno considerate e valutate con particolare attenzione le proposte che garantiscano al Concessionario una migliore *performance* economica.

3. Ogni miglioria proposta deve risultare opportunamente descritta nel *Progetto Organizzativo-Gestionale* da documentazione tecnica, pianificazione di interventi o quant'altro necessario ad una corretta valutazione della proposta.

4. Quanto proposto dal Concessionario in sede di offerta deve essere fornito e/o organizzato tassativamente entro la scadenza indicata nel *Progetto Organizzativo-Gestionale*.

5. Le migliorie sono totalmente eseguite a carico e onere del Concessionario.

6. Prima della sottoscrizione del contratto, il Committente ha facoltà di non accettare le proposte di migliorie diverse da quelle sopra esemplificate: indipendentemente dalla valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice, le parti²² concordano una compensazione a favore del Committente, in natura oppure in denaro.

7. Durante l'esecuzione del contratto il Committente ha facoltà di rivalutare il proprio interesse alle migliorie considerate reversibili o ripetitive: in tal caso le parti concordano, in modo analogo al comma precedente, la compensazione a favore del Committente.

Parte VII - Elementi economici

Articolo 25 - Rette di frequenza

1. La retta di frequenza, al netto della quota per la ristorazione e dell'IVA, è definita e riscossa dal Concessionario entro i seguenti limiti (al lordo del ribasso)²³:

- a. tempo parziale mattina residenti – 350,00EUR,
- b. tempo parziale pomeriggio - 350,00 EUR,
- c. tempo pieno - 500,00 EUR,
- d. tempo prolungato²⁴ - 100,00 EUR,
- e. tempo pieno non residenti - 650,00 EUR,
- f. tempo parziale mattino non residenti - 425,00 EUR,
- g. tempo parziale pomeriggio non residenti - 425,00 EUR,
- h. tempo prolungato²⁴ non residenti - 100,00 EUR.

2. L'importo delle rette di frequenza al netto della percentuale di ribasso è calcolato dal Committente con arrotondamento all'euro²⁵.

3. Entro il 31 luglio di ciascun anno²⁶, il Concessionario comunica al Committente l'importo delle rette di frequenza.

4. Qualora stabilisse le fasce di reddito per le "agevolazioni ISEE", il Committente versa al Concessionario, con cadenza mensile, la differenza fra la retta di frequenza e l'importo dovuto dagli utenti che godono di tali agevolazioni.

5. Se compatibile con agevolazioni e misure di sostegno pubbliche per l'accesso ai servizi della prima infanzia, per le quali il Committente avesse tempestivamente comunicato al Concessionario

22 Attenendosi a canoni di correttezza (art. 1175 Cod. civ.) e di buona fede (art. 1375 Cod. civ.)

23 Le rette massime sono qui indicate nel loro importo a base di gara, indi da ridurre secondo il ribasso offerto dal Concessionario

24 Valore relativo al solo prolungamento del servizio oltre le 16,00

25 Se il decimale è inferiore a 0,6 l'arrotondamento all'euro è per difetto, altrimenti per eccesso; ad esempio:

470,572 EUR è arrotondato a 470,00 EUR

470,590 EUR è arrotondato a 470,00 EUR

470,600 EUR è arrotondato a 471,00 EUR

470,782 EUR è arrotondato a 471,00 EUR

26 Per il primo anno educativo, le rette sono comunicate al Committente entro venerdì 9 ottobre 2026





la volontà di aderire²⁷, dal 1° settembre 2028 (3° anno di servizio) il Concessionario ha facoltà, previa comunicazione al Committente, di adeguare le rette di frequenza all'indice ISTAT dei prezzi al consumo²⁸ NIC (Nazionale Intera Collettività) per scuola dell'infanzia (codice 10101)²⁹. e

6. La revisione ha periodicità annuale³⁰ ed è definita rispetto a giugno, con effetto da settembre. A titolo di esempio, il primo adeguamento, con indice NIC giugno 2028 su giugno 2027, ha effetto dal 1° settembre 2028³¹.

7. Le Parti hanno facoltà di concordare modalità di partecipazione a bandi per finanziamenti agevolati o a fondo perduto, ripartendosene i benefici.

8. In relazione ad eventuali casi di insolvenza³², Concessionario e Committente procedono come segue:

- a. con cadenza mensile il Concessionario informa il Committente sulle situazioni di insolvenza e sulle azioni di sollecito intraprese;
- b. su ordine del Committente, il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio anche a favore dei morosi;
- c. trascorsi tre mesi dall'ordine del Committente, ogni situazione di insolvenza verrà valutata fra le parti al fine di garantire al Concessionario il recupero integrale del suo credito.

Articolo 26 - Contributo del Committente

1. A fronte dei vincoli imposti dal Committente in ordine alle rette massime, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione in concessione, al Concessionario è assegnato un contributo annuo, al netto dell'IVA, di 58.000,00 EUR per il primo anno³³ e di 39.000,00³⁴ EUR per gli anni successivi³⁵.

2. Il contributo annuo è versato dal Committente in due rate:

- per l'anno educativo 2026-2027:
 - a. 18.000 EUR entro novembre 2026,
 - b. 40.000 EUR entro marzo 2027;
- per ogni anno educativo successivo:
 - c. 18.000,00 EUR entro ottobre,
 - d. 30.000,00 EUR entro marzo³⁶.

27 Ad esempio la misura "Nidi gratis" di Regione Lombardia

28 La variazione del prezzo al consumo risente, per sua natura, anche dell'aumento del costo del personale generato dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro

29 <https://www.istat.it/it/archivio/286358>

Contratti pubblici di servizi e forniture - Indice NIC - NIC medie mensili dal 2016 (base 2015) - Classificazione Ecoicop (5 cifre) - Poi scorrere (lato destro) fino al codice [10] quindi [101] quindi [10101]; qualora nel tempo questo indice non fosse più disponibile, le Parti ne individueranno un altro equivalente

30 La revisione annuale omessa o parziale non può essere riconsiderata nell'ambito della revisione annuale successiva

31 Qualora l'indice "giugno su giugno" non fosse ancora noto, per consentire comunque al Concessionario di determinare le rette di frequenza in tempo per l'inizio del nuovo anno educativo (1° settembre), si considera per convenzione che la variazione "giugno su giugno" sia determinata in modo figurativo (quindi senza recupero nella revisione successiva) in base al più recente indice disponibile (nel caso del primo aggiornamento, ad esempio: maggio 2028 su maggio 2027)

32 Per insolvenza si intende il mancato pagamento di almeno due rette mensili di frequenza, anche non consecutive

33 Si stima un numero ridotto di bambini (in ipotesi 9) trattandosi di un servizio di nuova istituzione

34 Per salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario originario, il Committente può elevare il contributo annuo fino a 48.000,00 EUR al netto dell'IVA; per bilanciare, ad esempio, il ribasso delle rette di frequenza chiesto dal Committente stesso oppure l'abnorme calo dei ricavi per cause non imputabili al Concessionario

35 Importo non soggetto a revisione (indici ISTAT)

36 Ottobre 2027 e marzo 2028 per l'anno educativo 2027-2028 e così via.

Articolo 27 - Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120 CCP, comma 12 e dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del CCP.
2. Il Committente non accetta preventivamente (cioè fin dal momento della sottoscrizione del contratto) la cessione del credito che via via maturerà.

Articolo 28 - Versamenti al Committente

1. Il Concessionario versa l'importo complessivo di 31.590,00 EUR al netto dell'IVA, quale rimborso delle spese di procedura di gara, suddiviso nelle seguenti otto rate³⁷:

- a. 2.090,00 EUR entro gennaio 2027;
- b. 3.000,00 EUR entro aprile 2027;
- c. 3.500,00 EUR entro luglio 2027;
- d. 4.000,00 EUR entro ottobre 2027;
- e. 4.000,00 EUR entro gennaio 2028;
- f. 4.500,00 EUR entro aprile 2028;
- g. 5.000,00 EUR entro luglio 2028;
- h. 5.500,00 EUR entro ottobre 2028.

2. Entro aprile 2027, il Concessionario versa l'importo complessivo di 6.500,00 EUR al netto dell'IVA, quale rimborso per gli incentivi al personale (art. 45 CCP);

3. Entro maggio di ogni anno³⁸ (ossia sei volte nel corso del contratto), il Concessionario rimborsa l'importo di 1.650,00 EUR³⁹ al netto dell'IVA per le attività ispettive condotte dal Committente, anche con l'ausilio di operatori esterni.

Parte VIII - Regolarità dell'esecuzione

Articolo 29 - Verifiche di conformità e penali

1. Il Committente ha facoltà, anche con l'ausilio di operatori esterni, di effettuare verifiche di conformità al Capitolato e al *Progetto organizzativo-gestionale*, con le modalità che riterrà più opportune, anche effettuando sopralluoghi durante il normale orario di servizio, assicurando comunque il rispetto del lavoro svolto dal Concessionario.

2. Il Committente ha facoltà di applicare al Concessionario penali in seguito al rilevamento di:

- a. inadempimenti;
- b. reclami documentati generati da utenti o generati da verifiche di conformità effettuate dal Committente e/o dall'autorità competente.

3. Le penali sono le seguenti:

Aspetto, requisito	Penale (€)
<i>Parte I - Generale</i>	
1. Mancato rispetto del calendario	150

³⁷ In caso di recesso unilaterale del Committente, l'indennità, prevista dall'Articolo 39 -*Recesso unilaterale del Committente*, è ridotta di un importo pari ai versamenti eventualmente ancora dovuti dal Concessionario

³⁸ Il primo versamento entro maggio 2027, l'ultimo entro maggio 2032

³⁹ L'importo non è soggetto a revisione (indici ISTAT)





2. Per ogni 5 gg di ritardo nella fornitura dei documenti previsti nel Capitolato	150
3. Mancato rispetto dei criteri di priorità nell'accoglimento delle domande di iscrizione (per ogni utente)	250
4. Mancato rispetto di quanto previsto nel Progetto pedagogico-educativo	500
5. Ritardata od omessa comunicazione annuale dell'importo delle rette di frequenza	250
6. Ogni segnalazione di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla manutenzione del verde	150
7. Per ciascuna utenza, omesso (entro 30 giorni dall'inizio della gestione) avvio del procedimento di attivazione/voltura	250
8. Per ogni intervento di manutenzione non autorizzato	250
9. Ogni caso di non conformità nella gestione delle manutenzioni previste	250
b. Personale	
1. Figure professionali diverse da quelle previste in numero e qualifica	500
2. Ogni caso di mancata o inadeguata formazione del personale (per ogni dipendente)	250
3. Mancata messa a disposizione del Committente, entro il primo mese, del proprio Documento di Valutazione dei Rischi	250
4. Ogni caso di personale di cui venga rilevato comportamento indecoroso o comunque inappropriato	250
5. Per ogni caso di inadeguato inquadramento di addetti rispetto alle mansioni svolte ed al CCNL di riferimento	500
6. Per ogni caso di applicazione di un CCNL diverso e peggiorativo rispetto a quello indicato dal bando o dichiarato in sede di gara (anche per un solo dipendente)	500
7. Omessa segnalazione dell'eventuale ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, propri o dei sub-contraenti (per ogni mese o frazione di ritardo)	250
8. Mancata sostituzione in caso di assenza del personale	500
c. Beni oggetto di fornitura	
1. Indumenti di lavoro non conformi	100
2. Per mancato reintegro, dopo 3 solleciti, delle dotazioni necessarie al servizio	250

3. Utilizzo di prodotti per l'igiene degli utenti di qualità comprovatamente idonea (anche rispetto ai relativi criteri ambientali)	250
5. Ogni caso di gestione non conforme dei beni mobili ed immobili	200
<i>d. Pulizia, sanificazione e gestione dei rifiuti</i>	
1. Ogni caso di mancata attuazione delle norme locali di gestione dei rifiuti	100
2. Ogni caso di mancata conformità alla pianificazione delle pulizie e sanificazioni	250
<i>e. Migliorie</i>	
1. Mancato rispetto, per ogni miglioria proposta, dei termini temporali previsti per la consegna di quanto dichiarato in <i>Progetto Organizzativo-Gestionale</i> , nonché per la relativa tipologia	300
<i>f. Generiche</i>	
1. Ogniqualevolta venga negato l'accesso agli incaricati del Committente ad eseguire controlli di conformità	500
2. Per ogni altro requisito non rispettato del presente Capitolato e del <i>Progetto Organizzativo-Gestionale</i>	200

Articolo 30 - Procedura per l'applicazione delle penali

1. L'avvio del procedimento da parte del Committente per l'applicazione di una o più penalità è comunicata al Concessionario tramite posta elettronica certificata.
2. Il Concessionario, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare le proprie osservazioni o essere ascoltato in contraddittorio dal Committente il quale, entro i successivi quindici giorni, controdice e assume la propria decisione a chiusura del procedimento.
3. Nel caso in cui l'evento che ha causato l'applicazione della penale abbia a ripetersi nell'arco dello stesso anno educativo, il Committente si riserva di raddoppiare la penale prevista.
4. L'applicazione della penale nonché la rivalsa per eventuali arricchimento ingiustificato del Concessionario o danni subiti dal Committente avvengono, innanzitutto, mediante ritenuta diretta sul contributo dovuto al Concessionario.

Parte IX - Disposizioni amministrative

Articolo 31 - Dati del Concessionario

1. Il Concessionario, prima di sottoscrivere il contratto, deve comunicare il domicilio fiscale e il recapito operativo, nonché i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 13 agosto 2010, n.136.



Articolo 32 - Garanzia definitiva

1. In sostituzione o ad integrazione della garanzia provvisoria, il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia (soggetta a svincolo proporzionale di anno in anno) pari al 10%⁴⁰ dell'importo complessivo stimato del contratto⁴¹ con le modalità e finalità previste dall'art. 117 CCP.
2. la garanzia è ridotta nelle misure previste dai casi indicati dall'art. 106 CCP, comma 8 e dal bando.
3. Sia la fideiussione bancaria che la polizza assicurativa devono contenere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente;
 - c. il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché la richiesta del Committente sia presentata entro i sei mesi successivi⁴².
4. La garanzia è inerente all'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, all'eventuale risarcimento di danni, nonché al rimborso delle somme che il Committente dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto del Concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
5. Resta salvo per il Committente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.
6. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
7. In caso di inadempienza la garanzia potrà essere reintegrata d'ufficio a cura del Committente trattenendo il corrispondente importo dal contributo dovuto al Concessionario; la garanzia resta vincolata, anche dopo la scadenza del contratto, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Articolo 33 - Esonero di responsabilità per il Committente

1. Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale in qualsiasi forma impiegato nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del servizio.
2. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'esecuzione del contratto, derivassero al Committente, agli utenti, a terzi o a cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del Concessionario.

Articolo 34 - Assicurazioni

1. Pena la revoca della aggiudicazione, il Concessionario deve presentare – entro la sottoscrizione del contratto – e mantenere operative per tutta la durata contrattuale, le seguenti assicurazioni:
 - a. responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO) avente ad oggetto la gestione dell'asilo nido e rispondente ai seguenti requisiti:

⁴⁰ In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (art. 117 CCP, comma 2)

⁴¹ Importo contrattuale

⁴² Equivalente alla formula prevista dall'art. 106 CCP, comma 4: " la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile"





- a.1. la copertura assicurativa deve valere per tutti i bambini frequentanti l'asilo nido i quali devono essere considerati terzi fra loro,
- a.2. la garanzia assicurativa deve comprendere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare o avvelenamenti subiti dagli utenti,
- a.3. deve essere prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente,
- a.4. l'assicurazione deve avere un massimale unico per sinistro di almeno 3.000.000,00 EUR;
- b. rischio locativo per una somma assicurata di 1.000.000,00 EUR;
- c. ricorso terzi per un massimale di 500.000,00 EUR.

2. L'assicurazione ha la funzione di costituire una ulteriore garanzia patrimoniale: di conseguenza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità.

Articolo 35 - Avvalimento

1. In caso di avvalimento (art. 104 CCP), prima della sottoscrizione del contratto l'impresa ausiliaria deve (o le imprese ausiliarie devono) costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell'art. 68 CCP, con l'impresa avvalente (aggiudicataria).

Articolo 36 - Subappalto

1. È vietato il subappalto delle attività pedagogico-educative, in quanto attività che costituiscono l'essenza del servizio da affidare nonché per garantire, in un contratto ad alta intensità di manodopera, una migliore tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Ai sensi dell'art. 119 CCP, comma 17, è vietato al subappaltatore di subappaltare a sua volta⁴³.

3. Ai sensi dell'art. 119 CCP, commi 4, 5 e 16, l'affidamento in subappalto o in cottimo delle attività indicate in sede di offerta è subordinato alle seguenti condizioni:

a. il Concessionario deve depositare il contratto di subappalto presso il Committente, con la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con il subappaltatore o cottimista;

b. il Concessionario insieme al deposito del contratto di subappalto, trasmette al Committente la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore o cottimista, dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore o cottimista attestante il possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95 CCP;

c. insussistenza nei confronti del subappaltatore o cottimista dei divieti previsti dall'art. 67 Dlgs 6 settembre 2011, n. 159.

4. In caso di raggruppamento o di consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati ai soggetti riuniti o consorziati.

5. Il Concessionario comunica al Committente tutti i sub-contratti specificando il nome del sub-contraente, l'importo e l'oggetto del contratto nonché i termini di pagamento che non possono essere superiori a trenta giorni.

Articolo 37 - Cessione del contratto

- 1. È vietato cedere, anche parzialmente, il contratto di concessione.
- 2. Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o

⁴³ Il "subappalto a cascata" viene vietato sia per non allungare in modo irragionevole la filiera degli operatori esecutori sia perché il Concessionario ha la potestà di sostituire il subappaltatore che non si rivelasse in grado (o non ritenesse) di eseguire in proprio la rispettiva parte di contratto

i cambiamenti di sede.

3. Le cessioni d'azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni societarie hanno efficacia nei confronti del Committente alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'art. 189 CCP, comma 1, lett. d), punto 2).

Articolo 38 - Salvaguardia dell'equilibrio contrattuale se l'inizio di esecuzione del contratto fosse successivo al 1° gennaio 2027

1. È consentita la posticipazione della scadenza dell'affidamento oltre il 31 agosto 2032 qualora⁴⁴ il Concessionario non avesse potuto eseguire il contratto fin dal 1° gennaio 2027.

2. Il Committente e il Concessionario concordano la posticipazione della scadenza attraverso un comportamento improntato a correttezza (art. 1175 Cod. civ.) e buona fede (art. 1375 Cod. civ.), tenuto conto dei seguenti principi:

a. non è consentita la posticipazione della scadenza se il Concessionario ha titolo ad iniziare l'esecuzione del contratto entro il 1° gennaio 2027.

b. la posticipazione della scadenza può essere concordata soltanto in sede di (prima) sottoscrizione del contratto⁴⁵;

c. per non creare disfunzioni al servizio, la posticipazione della scadenza può comportare una durata del contratto superiore, al massimo, di sei mesi alla durata originaria.

Articolo 39 - Recesso unilaterale del Committente⁴⁶

1. Con preavviso di almeno dodici mesi⁴⁷, il Committente può recedere unilateralmente dal contratto con effetto dal 1° settembre⁴⁸.

2. L'esercizio del diritto di recesso comporta il versamento al Concessionario di:

a. un'indennità⁴⁹ attinente al lucro cessante convenzionalmente stabilita in 6.000,00 EUR al netto dell'IVA per ogni annualità residua;

b. valore non ammortizzato dei beni⁵⁰.

3. Il Committente effettua il versamento al Concessionario entro la cessazione anticipata della concessione (data di efficacia del recesso), al netto dell'eventuale residuo del fondo pluriennale delle manutenzioni (Articolo 23 -Manutenzioni).

Articolo 40 - Clausola di rinegoziazione e revisione

1. Ai sensi dell'art. 189 CCP, comma 1 lett. a) le parti possono modificare questo contratto alle seguenti contestuali condizioni:

a. in caso⁵¹ di:

a.1. necessità,

a.2. adeguamento ad obblighi imposti da pubbliche autorità⁵²,

44 Ad esempio per la proroga dei termini di presentazione delle offerte in gara oppure per ricorsi contro l'aggiudicazione

45 Alla luce della posticipazione della scadenza, in questa sede, le parti ridefiniscono opportunamente anche le date dei vari adempimenti (ad esempio: i versamenti del Concessionario)

46 Il recesso dalla concessione per motivi di pubblico interesse è già disciplinata dall'art. 190 CCP, comma 4

47 Il termine di dodici mesi si riferisce alla data in cui il Committente invia la comunicazione al Concessionario

48 Ad esempio: affinché l'ultimo giorno di concessione sia il 31 agosto 2029, occorre che la volontà di recedere sia comunicata al Concessionario entro il 31 agosto 2028; se invece la comunicazione fosse inviata dopo il 31 agosto 2028 (ma entro il 31 agosto 2029), la concessione terminerà il 31 agosto 2030

49 L'indennità è cristallizzata ossia non è soggetta a revisione (indici ISTAT)

50 I beni si considerano interamente ammortizzabili nel corso della concessione sicché, indipendentemente dalla data dell'investimento, l'ammortamento si conclude al termine (naturale) della concessione e il valore residuo è sempre nullo

51 È sufficiente che ricorra uno solo dei casi elencati in questo punto a.

52 Ad esempio, misure di prevenzione dai contagi in caso di emergenze epidemiologiche





- a.3. nuove esigenze,
- a.4. rivalutazione delle opportunità o dell'interesse pubblico;
- b. secondo il criterio di attinenza oppure secondo il criterio di complementarietà rispetto alle prestazioni già affidate;
- c. sulla base di un'istruttoria che illustri l'effetto sull'equilibrio economico finanziario del contratto.

2. Il Committente verifica che la rinegoziazione tenga conto:

- a. di eventuali economie di scala⁵³;
- b. mantenimento dell'equilibrio⁵⁴ sancito dall'offerta aggiudicataria.

3. Nei casi previsti dall'art. 192 CCP, comma 1, le parti possono concordare la revisione del contratto.

4. Le parti ispirano la rinegoziazione o la revisione a canoni di correttezza (art. 1175 Cod. civ.) e di buona fede (art. 1375 Cod. civ.).

Articolo 41 - Specifiche cause di risoluzione di diritto del contratto

1. In quanto espressione di grave inadempimento, le seguenti fattispecie costituiscono, ciascuna, specifiche cause di risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 Cod. civ.):

- a. violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto;
- b. tossinfezione alimentare imputabile al Concessionario;
- c. applicazione di penali per un ammontare complessivo di almeno 5.000,00 EUR in dodici mesi.

2. Oltre al diritto di agire per il risarcimento dei danni, il Committente escute la garanzia.

Articolo 42 - Controversie - tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione a questo contratto – comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione – saranno sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di commercio di Brescia.

2. Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, la controversia è devoluta al giudice.

--- FINE DEL DOCUMENTO ---

53 Ad esempio, costi comuni già contabilizzati nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara (offerta aggiudicataria)

54 Ad esempio, il prezzo di prestazioni aggiuntive non può consentire di accrescere il margine che il Concessionario percepisce sulle attività già affidate; la comparazione del margine avviene:

- alla luce delle giustificazioni eventualmente già presentate dal Concessionario (nel caso fosse stata verificata la congruità dell'offerta),
- in subordine dall'esame dei dati con cui, durante la rinegoziazione, il Concessionario illustra (a posteriori) l'equilibrio dell'offerta aggiudicataria